



# Ente Paritetico Unificato per la Formazione, la Sicurezza e la Salute della Provincia di L'Aquila ESE-CPT L'AQUILA

L'Aquila, 04 Marzo 2024

CIRCOLARE N. 06/2024

**Spett.li**

- **Imprese iscritte alla Cassa Edile di L'Aquila**
  - **Studi di consulenza del lavoro**
  - **Parti Sociali Territoriali**
- LORO SEDI**

## **OGGETTO: certificazione dei contratti per l'esecuzione di lavori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento**

Con la Nota n. 694/2024, condivisa con il Ministero del Lavoro, l'INL ha fornito dei chiarimenti in merito all'obbligatorietà della certificazione dei contratti ai sensi del Titolo VIII, capo I, del D.lgs. n. 276/2003 per il personale impiegato in servizi resi in ambienti confinati o sospetti di inquinamento in regime di appalto o subappalto, secondo il D.P.R. n. 177/2011.

## **COSA PREVEDE IL DPR 177/2011**

L'INL ribadisce quanto previsto dal DPR 177/2011, focalizzandosi sui punti del decreto che si riferiscono alla qualifica delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento e negli ambienti confinati, in particolare:

- L'art. 2 del D.P.R. n. 177/2011 prevede che qualsiasi attività lavorativa possa essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi in possesso dei requisiti previsti dallo stesso articolo
- Le lettere a) e b) del succitato art. 2 richiedono un'applicazione rigorosa ed integrale delle norme di sicurezza in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria ed adozione delle misure di gestione delle emergenze per tutte le tipologie di azienda, compresi i lavoratori autonomi.
- La lettera c) del succitato art. 2 definisce che almeno il 30 per cento della forza lavoro deve avere esperienza almeno triennale in lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, essere "assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto".
- Il comma 2 dell'art. 2 indica che "non è ammesso il ricorso a subappalti, se non autorizzati espressamente dal datore di lavoro committente e certificati (...)".

**E.S.E. - C.P.T.**  
ENTE PARITETICO PER LA FORMAZIONE  
E LA SICUREZZA IN EDILIZIA

costituito da:

**ANCE** | L'AQUILA



**FILCA** | **CISL**  
FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONE E AFFINI





# Ente Paritetico Unificato per la Formazione, la Sicurezza e la Salute della Provincia di L'Aquila ESE-CPT L'AQUILA

## QUALI CONTRATTI DEVONO ESSERE CERTIFICATI

Il DPR 177/2011 impone che il personale impiegato sulla specifica attività in ambienti sospetti di inquinamento e negli ambienti confinati conti almeno il 30% di lavoratori qualificati, con esperienza almeno triennale e con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Nel caso l'impresa decida di utilizzare personale con altre tipologie contrattuali l'impresa dovrà procedere alla certificazione del contratto di lavoro ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del D.Lgs. n. 276/2003.

Qualora le attività in ambienti sospetti di inquinamento e negli ambienti confinati siano affidate in appalto, dovranno essere certificati i contratti di lavoro del personale utilizzato dall'appaltatore ma non sarà necessario certificare anche il contratto "commerciale" di appalto. Tali certificazioni potranno essere utilizzate dall'appaltatore per tutta la durata dei rapporti di lavoro cui si riferiscono, a prescindere che la certificazione sia stata effettuata in occasione di uno specifico appalto.

L'INL precisa anche che, nel caso in cui i lavori in spazi confinati vengano svolti in forza di un contratto di appalto, occorrerà "certificare i relativi contratti di lavoro del personale utilizzato dall'appaltatore, ancorché siano contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato". In sostanza quindi, qualora un'impresa operi in spazi confinati con contratto di appalto, dovrà certificare i contratti di tutti i lavoratori impegnati in tali lavori, anche se di tipo a tempo indeterminato.

Il ricorso al subappalto nelle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati è ammesso solo se autorizzato dal committente e certificato ai sensi del titolo VII, capo I del D.Lgs. n. 276/2003. Questa precisazione porta a dire che se il legislatore avesse voluto rendere obbligatoria la certificazione dei contratti "commerciali" di lavoro in tutte le ipotesi di esternalizzazione dell'attività produttiva (appalto e subappalto), lo avrebbe previsto in maniera esplicita. Inoltre, la lettera c) dell'art. 2 tratta i requisiti dei lavoratori addetti alle lavorazioni in ambienti confinati e sospetti di inquinamento e non si rivolge ai rapporti intercorrenti tra il committente e l'appaltatore.

Infine, certificando i contratti di lavoro del personale utilizzato dall'appaltatore, si ha in qualche modo l'evidenza delle regolarità dell'appalto sia in merito ai requisiti di esperienza richiesti per i lavoratori dalla norma che ai trattamenti retributivi e normativi riservati al personale.

## DOVE CERTIFICARE I CONTRATTI DI LAVORO DEL PERSONALE

In qualità di Ente Bilaterale, l'ESE CPT di L'Aquila è riconosciuto soggetto competente per la certificazione dei contratti di lavoro del personale limitatamente all'area della provincia di L'Aquila (luogo in cui è svolta l'attività.)

## QUALI ELEMENTI VERIFICARE NELLA CERTIFICAZIONE





# Ente Paritetico Unificato per la Formazione, la Sicurezza e la Salute della Provincia di L'Aquila ESE-CPT L'AQUILA

La Commissione di certificazione deve verificare la sussistenza dei requisiti organizzativi e, in riferimento alle tipologie contrattuali dei lavoratori impiegati e alla loro esperienza professionale, il possesso del DURC in capo all'impresa, l'applicazione integrale del CCNL, gli adempimenti compiuti dal committente in relazione alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale.

## LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI ADDETTI AD ATTIVITÀ IN AMBIENTI CONFINATI

Il D.P.R. 177/11 prevede che i lavoratori siano qualificati con precisi corsi "normati", non ancora definiti dal legislatore: nelle more di tali indicazioni, l'ESE CPT di L'Aquila organizza corsi specifici che prevedono prove pratiche di attività in ambienti confinati nel proprio "Training Center", il centro di addestramento specificatamente attrezzato, con simulazione del recupero dei lavoratori infortunati, utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie tra cui l'autorespiratore e misurazione di inquinanti con specifico rilevatore di gas.

Per completezza di informazioni si allega la versione integrale del documento

**Nota n. 694 del 24 gennaio 2024**

**L'ESE-CPT L'Aquila resta a disposizione per chiarimenti e consulenza con tecnici qualificati**

**Per informazioni contattare i nostri uffici  
Telefono 0862 461542**

Distinti saluti.

Il Coordinatore dell'ESE CPT L'AQUILA

Dott.ssa Valentina Scenna

**E.S.E. - C.P.T.**  
ENTE PARITETICO PER LA FORMAZIONE  
E LA SICUREZZA IN EDILIZIA

costituito da:

**ANCE** | L'AQUILA



**FILCA** | **CISL**  
FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI





Direzione Centrale vigilanza e sicurezza del lavoro

*Alle Direzioni Interregionali del Lavoro*

*Agli Ispettorati d'Area Metropolitana*

*Agli Ispettorati Territoriali del Lavoro*

*Al Comando Carabinieri per la tutela del lavoro*

*e, p.c. all' Ispettorato regionale del lavoro di Palermo*

*alla Provincia autonoma di Trento*

*alla Provincia autonoma di Bolzano*

Oggetto: D.P.R. n. 177/2011 problematiche sui luoghi confinati e ambienti sospetti di inquinamento.

Sono pervenute a questa Direzione generale, da parte degli Uffici territoriali, alcune richieste di chiarimento in ordine alle problematiche concernenti l'obbligatorietà della certificazione dei contratti ai sensi del Titolo VIII, capo I, del D.Lgs. n. 276/2003 per il personale impiegato in servizi resi in ambienti sospetti di inquinamento o confinati in regime di appalto o subappalto, problematica sulla quale occorre svolgere le seguenti osservazioni condivise con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

In via preliminare occorre evidenziare che il D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177 ha dato attuazione all'art. 6, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008 e ha introdotto alcune disposizioni finalizzate a qualificare le imprese ed i lavoratori operanti in *"in ambienti sospetti di inquinamento di cui agli articoli 66 e 121 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e negli ambienti confinati di cui all'allegato IV, punto 3, del medesimo decreto legislativo"* (art. 1, comma 2).

L'art. 2 del D.P.R. n. 177/2011 prevede che **qualsiasi attività lavorativa**, nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati, **possa essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi che siano in possesso dei requisiti previsti dallo stesso articolo**.

Le lettere a) e b), dell'art. 2 citato evidenziano un'applicazione rigorosa ed integrale delle norme di sicurezza in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria ed adozione delle misure di gestione delle

emergenze. Il suddetto obbligo vale per tutte le tipologie di azienda e quindi anche per i lavoratori autonomi, soprattutto in termini di sorveglianza sanitaria.

Inoltre il comma 1, lett. c), dell'art. 2 del medesimo D.P.R. n. 177/2011 prevede, quale requisito obbligatorio, la *“presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato **ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.** Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto”*. La misura del 30% deve intendersi riferita al personale impiegato sulla specifica attività, indipendentemente dal numero complessivo della forza lavoro della stessa azienda (vedi nota MLPS prot. n. 11649 del 27 giugno 2013).

La citata disposizione impone dunque alle imprese l'obbligo di utilizzo di personale qualificato, stabilendone i requisiti minimi – esperienza almeno triennale – e la tipologia contrattuale, la quale deve essere generalmente di tipo subordinato a tempo indeterminato. Qualora l'impresa decida di utilizzare personale con **altre tipologie contrattuali**, allora l'impresa dovrà procedere alla certificazione del contratto di lavoro ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del D.Lgs. n. 276/2003. **Inoltre, nel caso in cui l'impiego del personale in questione avvenga in forza di un contratto di appalto, occorrerà certificare i relativi contratti di lavoro del personale utilizzato dall'appaltatore – ancorché siano contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato – ma non certificare anche il contratto “commerciale” di appalto.** Tali certificazioni, ovviamente, potranno essere utilizzate dall'appaltatore per tutta la durata dei rapporti di lavoro cui si riferiscono, a prescindere dalla circostanza che la certificazione sia stata effettuata in occasione di uno specifico appalto.

Tale posizione interpretativa deriva anzitutto dalla disamina delle ulteriori disposizioni di cui al D.P.R. n. 177/2011 e, in particolare, dell'art. 2, comma 2 – secondo il quale *“in relazione alle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati non è ammesso il ricorso a subappalti, se non autorizzati espressamente dal datore di lavoro committente e certificati (...)”* – che subordina il ricorso al subappalto ai casi in cui sia autorizzato dal committente e sia certificato ai sensi del titolo VII, capo I del D.Lgs. n. 276/2003.

Se dunque l'intento del legislatore era quello di rendere obbligatoria la certificazione dei contratti di lavoro in tutte le ipotesi di esternalizzazione dell'attività produttiva – ivi compresi i contratti di appalto e **non** solo di subappalto – **lo avrebbe previsto in maniera esplicita**. Peraltro, il comma 1, lett. c), dell'art. 2 sopra menzionato definisce i requisiti che devono avere i lavoratori addetti alle lavorazioni in ambienti confinati e sospetti di inquinamento e non si rivolge ai rapporti intercorrenti tra il committente e l'appaltatore.

In secondo luogo, prevedere la certificazione dei contratti di lavoro del personale utilizzato dall'appaltatore (ma non anche del contratto “commerciale” di appalto) è già di per sé una garanzia in ordine

sia ai requisiti di esperienza richiesti dalla norma, sia per quanto concerne i trattamenti retributivi e normativi riservati a tale personale che, evidentemente, costituiscono anch'essi un indice di regolarità dell'appalto.

Ciò premesso va poi chiarito che l'individuazione dell'organo di certificazione cui far riferimento è il luogo in cui è svolta l'attività, qualora ci si rivolga ad un soggetto che ha una competenza territoriale (Ispettorato del lavoro, Province, Consigli provinciali dell'Ordine dei consulenti del lavoro, Enti bilaterali regionali o provinciali); nel caso in cui ci si rivolga alle Università o alle Fondazioni Universitarie non c'è un problema di competenza territoriale, potendo tali organi certificare in ambito nazionale.

È da ultimo opportuno evidenziare che l'attività istruttoria propria della Commissione di certificazione non può limitarsi a verificare la mera sussistenza dei requisiti organizzativi, ma dovrà approfondire, occupandosi delle tipologie contrattuali dei lavoratori impiegati e della loro esperienza professionale, del possesso del DURC in capo alle imprese, dell'applicazione integrale del CCNL, degli adempimenti compiuti dal committente in relazione alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale.

IL DIRETTORE CENTRALE

Aniello PISANTI

PISANTI ANIELLO

2024.01.24 14:39:15

